

Omicidio volontario – elemento soggettivo – dolo eventuale

In caso di omicidio volontario, deve ritenersi sussistente l'elemento soggettivo del dolo eventuale nell'ipotesi in cui l'imputato abbia esploso un colpo di fucile a distanza ravvicinata ed in direzione di zona anatomica prossima agli organi vitali.

Invero, la conoscenza della portata offensiva dell'arma nonché la distanza e la direzione del colpo comportano la rappresentazione, in capo all'agente, *“dell'eventualità dell'esito letale della propria azione, quale conseguenza di atteggiamento psichico, già maturato in precedenza, potenzialmente indicativo dell'adesione all'evento. Il margine di dubbio circa la sorte dell'antagonista non è pertanto idoneo a escludere il dolo, poiché suppone in ogni caso la percezione e l'accettazione del rischio quale conseguenza della scelta “di agire in una determinata direzione, in modo finalistico e organizzato (Cass. Pen. Sez. U., 18.09.2014, n. 38343)”*.

[La Corte Assise di Brescia, giudicando una vicenda di omicidio a seguito della perpetrazione di un furto (la vittima dell'azione omicidiaria era l'asserito ladro, ucciso dal fratello del derubato) riteneva che l'azione dell'imputato integrasse il reato di omicidio volontario sorretto dal dolo eventuale. Ciò alla luce di una ricostruzione dell'episodio, fondata sugli elementi oggettivi emersi nell'istruzione dibattimentale. La Corte, in punto di elemento soggettivo, così concludeva: *“(l'imputato), dopo essersi armato in previsione di uno scontro frontale (“faccia a faccia”) con gli autori del furto, ha avuto ampio margine temporale per riflettere sul possibile sviluppo degli accadimenti; la risposta elaborata sulla spinta emotiva del momento, a fronte del pur temerario comportamento di ... (vittima), non esclude la lucidità del suo agire né il permanere delle facoltà cognitive in grado di suggerire una differente opzione. Egli nel compiere, pur in modo estemporaneo, una valutazione comparata tra due interessi, il recupero della refurtiva (di cui peraltro non era nemmeno il titolare) e l'integrità fisica della vittima, ha consapevolmente privilegiato il primo a discapito del secondo, trascurando l'abissale divario esistente tra valori per loro natura non assimilabili e finendo così con il sopprimere una vita umana”*]